

DISEGNO DI LEGGE

dei parlamentari DS

Istituzione dell’Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca

Art. 1 (*Definizioni*)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge:
 - a) il termine "università" o "ateneo" comprende tutte le università e le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
 - b) il termine "ente di ricerca" comprende tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, indipendentemente dall'amministrazione ministeriale vigilante o di riferimento;
 - c) il termine "ricerca" comprende la ricerca umanistica, scientifica e tecnologica svolta in tutti gli ambiti disciplinari ed interdisciplinari.

Art. 2 (*Sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e della ricerca*)

1. E' istituito il sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, cui è preposta un'Autorità indipendente denominata "Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca", di seguito indicata come "Autorità".
2. Il sistema si articola su due livelli, distinti per organismi, funzioni, responsabilità e tipologie di attività:
 - a) al livello centrale opera, con competenza su tutto il territorio nazionale, l'Autorità, cui sono attribuite in via esclusiva le funzioni e le attività statali di valutazione esterna della qualità delle attività delle università e della ricerca;
 - b) al livello di ciascun ateneo ed ente di ricerca operano, con competenza su tutte le sue strutture e attività, i nuclei di valutazione interna, cui sono attribuite in via esclusiva le funzioni e le attività di valutazione interna della qualità delle attività svolte nell'istituzione, nonché la supervisione delle attività di auto-valutazione delle sue strutture organizzative.
3. I singoli atenei ed enti di ricerca, o le loro strutture interne, possono partecipare ad ulteriori programmi regionali, nazionali o internazionali di valutazione sulla base di autonome deliberazioni dei loro organi di governo e con oneri interamente a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3 (*Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca*)

1. E' istituita l'Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, in conformità ai principi di terzietà, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Ha autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

3. L'Autorità esercita le funzioni e le attività statali di:

- a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca;
- b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione interna demandate ai nuclei degli atenei e degli enti di ricerca;
- c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione condotte da enti pubblici o privati.

4. I risultati delle attività di valutazione dell'Autorità costituiscono criterio di riferimento per l'allocatione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. In particolare l'Autorità determina, in relazione anche ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.

5. E' comunque riservata all'Autorità, sulla base dei risultati delle sue attività di valutazione, la ripartizione tra le università e tra gli enti di ricerca di una quota del 2% del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, rispettivamente, del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da destinarsi esclusivamente, sulla base di autonome determinazioni delle singole istituzioni, al finanziamento diretto di attività di ricerca nonché di alta formazione nell'ambito dei dottorati di ricerca.

6. L'Autorità svolge compiti di consulenza per il Governo e per tutti i ministeri in materia di valutazione delle politiche pubbliche in tema di istruzione superiore e ricerca, nonché, su richiesta dell'amministrazione pubblica interessata, svolge o indirizza attività valutative relative a singoli programmi e attività di ricerca e alta formazione.

7. L'Autorità, nell'espletamento delle proprie funzioni e attività, tiene conto delle metodologie riconosciute a livello internazionale, con particolare riferimento a quelle inserite in direttive e raccomandazioni dell'Unione Europea in relazione alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca e agli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

8. L'Autorità collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione Europea, nonché con le Autorità, le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi dell'Unione, o comunque di altri Stati, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

Art. 4

(Componenti dell'Autorità)

1. L'Autorità è composta dal presidente e da quattro commissari.

2. Il presidente rappresenta l'Autorità in ambito nazionale e internazionale per tutti i rapporti e gli atti a rilevanza esterna, assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività dell'Autorità, convoca e presiede le sedute dell'Autorità stabilendone l'ordine dei lavori.

3. I componenti dell'Autorità sono scelti fra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da differenti ambiti culturali. Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica sulla base delle seguenti designazioni:

- a) il presidente è designato dal Presidente della Repubblica;
- b) due commissari sono designati rispettivamente dall'European Research Council e dalla European University Association tra persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani;
- c) due commissari sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scegliendo in due rose di cinque nominativi indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli studenti universitari e, di concerto tra loro, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e dal Collegio dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.

4. Le designazioni del Ministro sono previamente sottoposte al parere favorevole, obbligatorio e vincolante, delle Commissioni cultura, scienza e istruzione della Camera e del Senato in seduta congiunta, da esprimersi entro trenta giorni a maggioranza dei due terzi dei membri. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

5. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni e non sono rinominabili.

6. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della media di quelle stabilite per le altre Autorità.

7. L'ufficio di membro dell'Autorità è svolto a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane, con enti di ricerca, con ministeri vigilanti o di riferimento per gli enti di ricerca. I membri dell'Autorità non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.

8. Per i dipendenti pubblici il periodo trascorso nell'ufficio di componente dell'Autorità è valido ai fini della progressione di carriera; al termine, il dipendente riprende il proprio trattamento stipendiale normale.

9. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca, di ministeri vigilanti o di riferimento per gli enti di ricerca, o comunque di amministrazioni pubbliche, che siano nominati componenti dell'Autorità sono collocati in aspettativa senza assegni, decadono dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono partecipare in alcuna forma né a programmi di ricerca finanziati dallo Stato, dalle università, dagli enti di ricerca, dalle regioni e, comunque, da amministrazioni pubbliche, né a commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

10. Per il triennio immediatamente successivo all'espletamento dell'ufficio di componente dell'Autorità, i professori e ricercatori universitari e i dipendenti degli enti di ricerca che ne abbiano fatto parte non possono ricoprire cariche nelle università e negli enti di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

11. L'Autorità delibera a maggioranza assoluta dei componenti sulla risoluzione degli eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere per attività svolte o posizioni ricoperte dai suoi membri. La delibera è impugnabile, da chiunque vi abbia interesse, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

12. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 5

(Organizzazione dell'Autorità)

1. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 5, da emanarsi improrogabilmente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono altresì determinati, su proposta del Ministro competente, la sede dell'Autorità, i locali degli uffici per il primo insediamento e, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, il numero massimo di unità del ruolo organico del personale dipendente, il numero e la durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi i rapporti di consulenza o di collaborazione esterne, nonché i criteri per l'utilizzazione di dipendenti pubblici, con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nell'articolo 1, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto compatibile.

2. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, uno o più regolamenti concernenti:

- a) l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- b) la definizione della pianta organica del personale dipendente, nel limite massimo di cui al comma 1, e le relative modalità e procedure di copertura dei posti, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità stessa, nonché le procedure per l'eventuale immissione nel ruolo del personale assunto a tempo determinato;
- c) il trattamento giuridico ed economico del personale, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481;
- d) le modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità.

3. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 16.

4. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

5. All'Autorità si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge e unicamente in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modifiche.

Art. 6

(Rapporto annuale sullo stato del sistema delle università e della ricerca)

1. L'Autorità valuta lo stato del sistema delle università e della ricerca sia nel suo complesso che in riferimento alle grandi aree disciplinari che lo compongono, tenendo conto dei principali parametri qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano anche in comparazione con gli altri sistemi universitari europei ed extra-europei, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento, del rapporto tra investimenti e risultati.
2. L'Autorità rende pubblici i risultati delle proprie verifiche, analisi e valutazioni mediante la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un rapporto al Parlamento e al Governo sullo stato del sistema delle università e della ricerca. Il rapporto può contenere l'indicazione di proposte per il governo del sistema conseguenti e tecnicamente motivate.
3. Il primo rapporto sullo stato del sistema delle università e della ricerca è presentato entro il termine stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 5.
4. L'Autorità rende altresì pubblici tutti i risultati delle proprie verifiche, analisi e valutazioni sullo stato delle singole università ed enti di ricerca.

Art. 7

(Attività di valutazione)

1. E' compito dell'Autorità la valutazione esterna dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità delle attività di ricerca e didattiche di ciascuna università e delle attività istituzionali di ciascun ente di ricerca mediante l'analisi dei dati qualitativi e quantitativi nonché tramite procedure di auto-valutazione e visite *in loco* di valutatori esterni (*peer-review*).
2. E' altresì compito dell'Autorità la valutazione complessiva di ciascuna università ed ente di ricerca in quanto istituzione autonoma, relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai suoi organi di governo, alle funzioni e attività di sostegno al suo territorio di riferimento, al rapporto tra investimenti e risultati.
3. Le attività dell'Autorità di cui ai precedenti commi si estendono anche ai centri interuniversitari o autonomi per la ricerca universitaria e pubblica, comunque denominati.
4. Spetta all'Autorità la verifica in itinere ed ex post degli accordi di programma, delle convenzioni e dei contratti stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le università o con gli enti di ricerca, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione condotte dalle università, dagli enti di ricerca, da altri enti pubblici o privati.
5. L'Autorità determina le procedure, le metodologie ed i tempi operativi per la valutazione periodica dell'attività di ricerca svolta dai singoli professori e ricercatori universitari e dai singoli ricercatori e dirigenti di ricerca degli enti di ricerca, da realizzarsi per grandi aree disciplinari omogenee con la partecipazione di commissioni nazionali espresse dalle relative comunità scientifico-disciplinari, prevedendo indicatori differenziati specifici per ciascuna area, nonché il coordinamento e la vigilanza sull'attività delle commissioni nazionali.
6. Spetta all'Autorità l'indirizzo e la vigilanza sull'espletamento da parte delle università delle funzioni ad esse attribuite, ai sensi dell'articolo 14, in materia di valutazione periodica delle attività svolte da ciascun professore o ricercatore universitario.

7. L'Autorità segnala le situazioni di particolare qualità nella didattica, nella ricerca e nell'attività gestionale che motivino l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle università o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedano l'attuazione di appositi programmi di rientro.

Art. 8

(Attività di accreditamento)

1. L'Autorità stabilisce i requisiti quantitativi e qualitativi minimi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili e di capacità di ricerca, che sono vincolanti per l'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate delle università, nonché per l'attivazione e l'accreditamento periodico di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.
2. L'Autorità definisce altresì le modalità per la verifica iniziale e periodica, anche con visite ispettive, della sussistenza e permanenza nel tempo di tali requisiti.
3. L'Autorità gestisce l'albo degli enti pubblici o privati indipendenti autorizzati ad accreditare i corsi di studio universitari, stabilendo i requisiti quantitativi e qualitativi minimi, in termini di risorse umane e finanziarie e di competenze tecniche e scientifiche, che sono vincolanti per l'accesso all'albo medesimo.
4. Spetta all'Autorità l'indirizzo e la vigilanza, anche tramite visite ispettive, sulle attività svolte dagli enti di accreditamento facenti parte dell'albo.

Art. 9

(Sistemi informativi)

1. Nell'osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali, l'Autorità, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e limitatamente alle materie di competenza, ha diritto all'accesso diretto alle banche dati rilevanti ed alle altre fonti informative disponibili presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presso l'ISTAT o presso altri enti pubblici nonché presso le singole università ed enti di ricerca.
2. L'Autorità realizza altresì specifiche banche dati di interesse per la sua attività e attiva meccanismi per la circolazione dei flussi informativi all'interno e all'esterno del sistema delle università e della ricerca.
3. In particolare è compito dell'Autorità realizzare e curare l'aggiornamento e la manutenzione dell'anagrafe nazionale delle ricerche di cui agli articoli 63, comma 3, e 64, commi 1, 2, 3, 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in prosecuzione ed a completamento di quanto già realizzato dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
4. L'Autorità vigila sull'affidabilità informativa, sul continuo e tempestivo aggiornamento e sulla corretta manutenzione delle banche dati disponibili presso le università e gli enti di ricerca e rilevanti ai fini della valutazione delle loro attività istituzionali.

Art. 10

(Attività di indirizzo e consulenza)

1. L'Autorità approva appositi atti tecnicamente motivati per segnalare al Parlamento e al Governo, al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza, l'opportunità di idonei interventi normativi per il miglioramento qualitativo del sistema delle università e della ricerca, o di singoli settori del sistema.
2. L'Autorità formula pareri sui provvedimenti legislativi in itinere, con specifico riferimento ai possibili effetti sulla qualità delle attività universitarie e della ricerca.

Art. 11

(Attività di formazione e promozione culturale)

1. L'Autorità promuove e diffonde la cultura della qualità nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonché la ricerca sulla valutazione e la formazione di specifiche competenze professionali, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi, con particolare riferimento alle metodologie di auto-valutazione e di miglioramento continuo.

Art. 12

(Attività di vigilanza e sanzionatoria)

1. L'Autorità vigila sulla completezza e correttezza della comunicazione pubblica delle università e degli enti di ricerca, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonché di servizi e strutture per gli studenti.
2. L'Autorità accerta eventuali abusi relativi alla comunicazione pubblica di cui al comma precedente, all'esistenza e alla sussistenza dei requisiti minimi previsti nell'articolo 8, all'affidabilità delle banche dati di cui all'articolo 9, comma 4, e irroga le relative sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'eventuale procedibilità a carico dei responsabili da parte dell'autorità giudiziaria o di controllo contabile.
3. L'Autorità accerta altresì le irregolarità relative all'uso indebito del termine "università" o "ateneo" e dei suoi derivati da parte di soggetti non autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e irroga le relative sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'eventuale procedibilità da parte dell'autorità giudiziaria e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. L'Autorità accerta e segnala al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i provvedimenti di competenza le situazioni di università od enti di ricerca in cui si sono verificate o si verificano gravi violazioni o inadempienze delle norme che regolano il sistema delle università e della ricerca, o si presentano pericoli di dissesto finanziario o di impossibilità ad adempiere alle finalità istituzionali.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo variano da diecimila a duecentocinquanta mila euro.

Art. 13

(Sistema di valutazione interna e nuclei di valutazione di ateneo)

1. Le università adottano, con opportuni atti regolamentari approvati dal senato accademico, un sistema di valutazione interna della qualità delle attività didattiche e di ricerca, delle relative strutture e servizi, ivi compresi quelli per il diritto allo studio e per il miglioramento della qualità degli studi, nonché della gestione amministrativa dell'ateneo.
2. La valutazione ha lo scopo di monitorare e stimolare l'efficienza, l'efficacia e la qualità della ricerca e della didattica nell'ateneo, anche mediante procedure di auto-valutazione delle singole strutture organizzative e di successiva valutazione esterna da parte di esterni (*peer-review*). Ha altresì lo scopo di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse umane, logistiche e finanziarie, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1, ivi compreso l'espletamento delle valutazioni periodiche delle attività di ricerca, didattiche e organizzative dei docenti ai sensi dell'articolo 14, sono svolte in ciascuna università dal nucleo di valutazione di ateneo.
4. Il nucleo di valutazione di ateneo è organo collegiale disciplinato dallo statuto dell'università. E' composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, scelti tra studiosi ed esperti secondo criteri di professionalità e di comprovata esperienza nel campo della valutazione, assicurando una presenza maggioritaria di membri esterni all'ateneo interessato, comprensiva anche di competenze esterne al mondo accademico.
5. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia organizzativa, le risorse umane, logistiche e finanziarie che ne garantiscano l'efficienza operativa, il libero e diretto accesso ai dati e alle informazioni disponibili all'interno dell'ateneo, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.
6. I nuclei offrono supporto tecnico-conoscitivo e consulenza agli organi di governo dell'ateneo e delle relative strutture didattiche e di ricerca per il continuo miglioramento qualitativo delle attività e dei servizi. Operano inoltre per diffondere e radicare la cultura e le metodologie della qualità in ogni ambito e ad ogni livello delle attività universitarie.
7. I compiti di archiviazione, manutenzione e certificazione esterna dei dati di ciascun ateneo ricadono nella responsabilità della direzione amministrativa o dei dirigenti degli appositi uffici.
8. I nuclei analizzano le caratteristiche del funzionamento didattico dell'ateneo anche mediante l'acquisizione periodica, garantendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e formulano apposite relazioni e proposte agli organi di governo dell'ateneo e delle relative strutture e servizi. E' altresì compito dei nuclei accertare le cause della mancata frequenza delle attività didattiche e formulare proposte per favorire una più estesa partecipazione con riferimento alle diverse tipologie di studenti. Gli organi di governo comunicano ai nuclei le determinazioni assunte in merito alle proposte da questi formulate.
9. Tutti gli atti del sistema di valutazione interna sono resi pubblici. In base ad essi ciascun nucleo cura inoltre, con cadenza biennale, la stesura e la pubblicazione di un rapporto sullo stato dell'ateneo e delle sue strutture organizzative interne.

Art. 14

(Valutazione delle attività di ricerca, didattiche e organizzative dei docenti universitari)

1. I professori e ricercatori universitari sono soggetti, da parte degli atenei cui appartengono, a valutazione periodica delle loro attività di ricerca, didattiche e organizzative sulla base dei seguenti criteri:

- a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate la qualità, l'intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale, anche sulla base di indicatori numerici accettati e utilizzati a livello internazionale dalla comunità disciplinare interessata;
- b) per quanto riguarda la didattica, sono valutate la qualità e la dedizione nell'attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari di ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca, anche sulla base delle opinioni espresse dagli studenti;
- c) per quanto riguarda le attività organizzative, sono valutate la partecipazione qualificata alle attività collegiali di indirizzo, programmazione e governo delle attività universitarie, nonché l'assunzione di responsabilità per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale.

2. La valutazione delle attività di ricerca avviene in conformità alle procedure, alle metodologie e ai tempi operativi determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 5.

3. La valutazione delle attività didattiche e organizzative ricade sotto la responsabilità delle singole università ed è svolta dai nuclei di valutazione di ateneo secondo procedure, metodologie e tempi operativi stabiliti, in conformità agli indirizzi determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 6, con appositi regolamenti di ateneo, approvati dal senato accademico, anche su proposta del nucleo di valutazione, ed emanati con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Ciascun professore e ricercatore universitario è sottoposto dall'ateneo cui appartiene alle valutazioni di cui al presente articolo ogni quattro anni, secondo un criterio nazionale di rotazione per aree disciplinari omogenee. La valutazione si conclude con un giudizio complessivo positivo o negativo. Nel caso di giudizio negativo, la progressione economica di carriera del docente interessato rimane sospesa fino alla successiva valutazione. Nel caso di due successivi giudizi negativi, l'interessato è trasferito ad altra amministrazione pubblica ovvero, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge in termini di anzianità contributiva e anagrafica, collocato a riposo. Avverso al giudizio negativo è ammesso il ricorso all'Autorità, la quale può confermare il giudizio dell'ateneo ovvero chiederne motivatamente il riesame.

Art. 15

(Sistema di valutazione interna e nuclei di valutazione di ente di ricerca)

1. Gli enti di ricerca adottano, con opportune deliberazioni approvate dai competenti organi di gestione, un sistema di valutazione interna della qualità delle attività istituzionali e delle relative strutture e servizi, nonché della gestione amministrativa dell'ente.

2. La valutazione ha lo scopo di monitorare e stimolare l'efficienza, l'efficacia e la qualità della ricerca, anche mediante procedure di auto-valutazione delle singole strutture operative e di

successiva valutazione esterna (*peer-review*). Ha altresì lo scopo di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse umane, logistiche e finanziarie, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascun ente dal nucleo di valutazione dell'ente, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite dallo statuto dell'ente. A tali nuclei di valutazione degli enti di ricerca e alla loro regolamentazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 13 per i nuclei di valutazione di ateneo.

4. I ricercatori e i dirigenti di ricerca degli enti di ricerca sono soggetti, da parte degli enti cui appartengono, a valutazione periodica delle loro attività di ricerca e organizzative sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), e commi 2 e 3, in quanto applicabili.

5. I risultati della valutazione di cui al comma precedente sono presi in considerazione per le progressioni di carriera dei ricercatori e dirigenti di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante assegnazione alla stessa di una quota annua del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari all'1 per mille per il primo anno, al 3 per mille per il secondo anno, al 5 per mille dal terzo anno in poi, nonché, con percentuali identiche, di una quota annua del del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Il fondo di finanziamento ordinario è incrementato di 7 milioni di euro per il 2006, di 21 milioni di euro per il 2007, di 35 milioni di euro per il 2008, mentre il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 1 milione di euro per il 2006, di 3 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro per il 2008. Alla copertura del maggiore onere per il bilancio dello Stato derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Alla copertura delle spese di funzionamento del nucleo di valutazione provvede ciascuna università e ciascun ente di ricerca mediante apposito stanziamento sul proprio bilancio, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 17

(Disposizioni transitorie e finali)

1. All'atto dell'insediamento, l'Autorità assume, con effetto immediato, le funzioni già attribuite al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, ad eccezione delle funzioni di consulenza per il Ministro che vengono assunte dalle strutture ministeriali competenti.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 5, contestualmente all'insediamento dell'Autorità viene disposta la soppressione dei comitati di cui al comma 1 e l'assegnazione all'Autorità stessa, previa ricognizione, di tutte le risorse umane, materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi.
3. In prima attuazione l'Autorità prosegue e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi alle procedure e alle metodologie da essi adottate.
4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.